

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in data 20.07.2021, con la sentenza, emessa all'esito di giudizio ordinario, impugnata dall'imputato, ha dichiarato l'imputato - omissis - responsabile del reato a lui ascritto e, per l'effetto, l'ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e ss c.p. il Tribunale ha concesso a - omissis - il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. il Tribunale ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, liquidandoli in € 3.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p. il Tribunale ha condannato l'imputato alla refusione delle spese di assistenza e costituzione in giudizio sostenute dalla parte civile, che liquida in € 3.420,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

All'imputato come da imputazione è contestato il reato di cui agli artt. 110 cp, art. 2 co. 1 e 2 L.475/1925, perché, in concorso con ignoti, previa pubblicizzazione sul profilo Facebook 'iacopo. - omissis - ("... faccio al caso vostro visto che dispongo di ogni singolo quesito teorico ed esercizio richiesto in sede d'esame. Garantisco esito positivo. Per maggiori informazioni potete contattarmi in privato..."), eseguiva e/o procurava agli studenti Federica FERRARI, Maria Novella UGORI e Marco - OMISSIS - , durante le sessioni di svolgimento di esami universitari, le soluzioni ai quesiti posti per il loro superamento (a mezzo di chat appositamente create prima delle sessioni d'esame su 'WhatsApp'), con l'aggravante di aver commesso il fatto dietro la richiesta di corresponsione di denaro (200 € ad esame per persona), in Firenze in epoca anteriore o prossima al 17.6.2016 (luogo e data di deposito della denuncia)

Come da sentenza appellata, a cui si rinvia, veniva evidenziato in sintesi quanto segue.

Il Tribunale, all'esito del giudizio, riteneva provati i fatti di cui all'imputazione in capo all'imputato, per il quale si riteneva accertata la penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, come da motivazione a cui si rinvia.

Il 17.6.2016 il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze pro tempore Franco DEI presentava formale denuncia esponendo che, alle ore 18.14 del 9.6.2016, il Dott. Salvatore FEDERICO, docente presso la Scuola di Economia e Management del medesimo Ateneo, aveva ricevuto sul proprio account istituzionale una mail avente ad oggetto "Esame di giugno", inviategli dall'indirizzo mail nao.ace@hotmail.it.

Nella mail, la studentessa - OMISSIS - circostanziava una serie di evidenze provenienti dai social affermando che nel mese di giugno 2016 si sarebbero verificati fatti tali da mettere in discussione la regolarità dello svolgimento dell'esame di "Matematica per le applicazioni economiche".

Più specificamente, un soggetto denominato " - OMISSIS -" avrebbe chiesto agli studenti la somma di 200,00 euro in cambio dell'invio, tramite applicazioni di chat funzionanti su dispositivi smartphone (WhatsApp o simili), delle soluzioni delle prove d'esame.

Alla comunicazione e-mail della studentessa veniva allegata una stampa che riproduceva scambio di messaggi tra "- - OMISSIS -" e un ignoto interlocutore denominato "Marco" (poi identificato in Marco - OMISSIS -) in cui sembrava essere indicata la tariffa richiesta per l'invio della soluzione dell'esame ("200 anziché 400!!") e i tempi per la costituzione del gruppo WhatsApp.

In particolare, dalla predetta stampa si leggono testualmente i seguenti messaggi:

messaggio n. 1 Marco "Sarei interessato al prezzo per l'invio del compito su WhatsApp"
messaggio n. 2 — Iacopo "200 anziché 400!! Se non riesci a copiare te lo rimando a luglio"
messaggio n. 3 — Marco "Ok ho capito mi faccio vivo io nel caso fossi interessato"
messaggio n. 4 — Iacopo "L'unica cosa marco lo dovrei sapere entro domani!!! Martedì mi trovo con tutti per pagamento e per costituire il gruppo su whatsapp e per fornirvi altre info!!".

Già da questa prima segnalazione emergeva per il Tribunale l'esistenza di un'attività fraudolenta di fornitura a mezzo chat delle soluzioni dei compiti somministrati nel corso degli esami universitari destinata ad una pluralità di soggetti eventualmente interessati.

Nella denuncia del 17.6.2016, l'Ateneo segnalava che la prova scritta del successivo appello dell'esame di Matematica per le applicazioni economiche si sarebbe svolta il 14.7.2016.

Successivamente, in data 28.7.2016 il Rettore provvedeva ad integrare la querela in quanto una "tesista triennale" (Alessandra - OMISSIS -) si sarebbe recata al ricevimento tenuto dal Prof. Giorgio RICCHIUTI, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, riferendo di voler fornire ripetizioni di microeconomia e che, a tale scopo, avrebbe contattato un gruppo Facebook denominato "unifiripetizioni.economia".

La studentessa affermava che i gestori del gruppo le avrebbero chiesto se la stessa fosse "disponibile a risolvere in diretta il compito di microeconomia al fine di inviarlo via wapp agli studenti e che una tale prestazione sarebbe stata lautamente remunerata" (vedi mail del 3.7.2016).

Veniva allegata alla comunicazione mail documentazione tratta dal profilo Facebook www.facebook.com/unifiripetizioni.economia, in particolare alcune conversazioni del maggio-giugno 2016, tra cui:

27.5.2016 "assicuriamo il superamento di due esami come contabilità e bilancio e Matematica per le applicazioni economiche I. per informazioni contate in privato";

31.5.2016 "vuoi passare l'esame di contabilità e bilancio oppure quello di matematica senza problemi? contattaci in privato...";

16.6.2016 ore 11.38 "hai un esame difficile che non riesci a superare? Scrivici in chat abbiamo tutte le risposte per poterti aiutare";

22.6.2016 ore 12.31 "per chi invece volesse passare l'esame facilmente ci contatti in privato";

"Gruppo di studenti laureati massimi voti impartiscono ripetizioni di Diritto, Economia Aziendale, Contabilità e bilancio, Matematica e Statistica. Forniamo consulenza sulla stesura della tesi e sull'indice di essa. Inviando risposte di compiti tramite whatsapp".

Dal contenuto delle predette conversazioni era oltremodo evidente come i componenti del "Gruppo di studenti laureati massimo voti", oltre ad offrire le consuete e lecite ripetizioni, si prestasse ad inviare mediante l'applicativo WhatsApp le risposte dei compiti.

Prova della sussistenza di questo sistema, consolidato e ben organizzato, si traeva già dalla lettura dei messaggi presenti su uno dei gruppi WhatsApp creati dall'amministratore dott. - OMISSIS - , denominato "tutoraggio mate 2".

Dalla lettura delle chat si ricava che alcuni studenti della Facoltà avevano avuto effettivi contatti con coloro che si proponevano come solutori, segnatamente con l'odierno imputato Iacopo - OMISSIS -; vengono descritte in sentenza le modalità attraverso le quali il giorno dell'esame gli studenti inviano la traccia al solutore e questi trasmette in tempo pressoché reale l'elaborato.

A titolo esemplificativo, si riporta la messaggistica di interesse:

Marco - OMISSIS - , Unifi "Qualcuno ha contattato quei tipi che passano il compito (Soluzioni esami/- - omissis -) ?"

Federica - OMISSIS - , Unifi: "Io comunque sì ho contattato Iacopo", "Ma non mi considera", "Esatto ale e a lui abbiamo dato anche tantissimi soldi"

Marco - OMISSIS - , Unifi "Cioè" Voi gli avete dato 200€?", "E non ve l'ha passato? " "Ma davvero? "

Novella UGORI, Unifi "No no macché Lui ci fa ripetizioni non ci passa nessun compito", "Boh io e Federica siamo andate a ripetizione da lui e basta", "A quanto pare però se uno paga manda il compito"

Marco - OMISSIS - , Unifi "Poi se paghi tipo un botto Va lui a farti il compito"

Novella - OMISSIS - , Unifi "Sì è vero fa anche questa cosa ahahah"

Marco - OMISSIS - , Unifi "Quindi nel caso per l'appello di luglio Ci si univa diverse persone e si faceva un gruppo nostro Così che pagava solo uno 200€ (po ci si divideva tutti) e mandava il compito del nostro gruppo Così con bho 20€ a testa avevamo tutti il compito"

Novella - OMISSIS - , Unifi "Sono file diverse comunque"

Niccolò - OMISSIS - , Unifi "E mai poi come glielo mandi "

Novella - OMISSIS - , Unifi "E a seconda di che fila hai Te gliela dici e lui ti manda il compito"

Niccolò - OMISSIS - , Unifi "Devi fare la foto ", "Ma la foto", "La fai te in aula ", "Poi devi copiarlo"

Novella - OMISSIS - , Unifi "Qualcuno che la fa dovrà esserci Poi gli altri devono dire solo la fila.."

Anna - OMISSIS - , Unifi "Ahh c 'era un ragazzo accanto a me a febbraio che faceva la foto al compito con la Mancini in aula, io sarei morta."

Ebbene, per il Tribunale il contenuto dei messaggi ed il modus operandi dei solutori è stato confermato dai testimoni escussi in aula Alessandra – OMISSIS e Maria Novella - OMISSIS - le quali, nonostante il comprensibile imbarazzo iniziale dovuto al fatto che si tratta di persone che hanno conseguito brillantemente una laurea magistrale in economia e ricoprono attualmente incarichi di prestigio, hanno riferito di avere esse stesse ricevuto — ma di non essersene avvalse - l'elaborato d'esame su un gruppo WhatsApp appositamente costituito.

Alessandra -OMISSIS ha riferito di avere conseguito la laurea triennale in Economia e Commercio nel 2016 e la laurea magistrale nel 2019 ed attualmente sta conseguendo un dottorato di ricerca all'università di Torino. Alla domanda se fosse stata inserita in un gruppo WhatsApp di quelli studenteschi o che preparavano esami universitari, ha dichiarato che il giorno in cui è andata a sostenere l'esame di matematica finanziaria, materia del corso triennale, la mattina appena entrata in aula veniva avvicinata da un ragazzo che non conosceva personalmente ma solo di vista, con cui ha iniziato a parlare. Il ragazzo le ha proposto di essere inserita in un gruppo WhatsApp dove avrebbero inviato la soluzione del compito. La richiesta le è stata fatta senza fare riferimento a compensi. In quel momento, presa dall'agitazione della prova d'esame, ha acconsentito a tale richiesta e ha fornito il proprio numero di cellulare, dopodiché ha consegnato la prova dell'esame scritto. Finito l'esame si è recata a riprendere la borsa e nel gruppo in questione erano presenti messaggi con la traccia della prova di esame e altri messaggi con la risoluzione di quattro esercizi dell'esercitazione, nello specifico della parte di algebra lineare, mentre mancava la soluzione della parte di matematica finanziaria. All'interno dell'aula c'erano ancora una ventina di persone intente ad ultimare la prova. Era il dicembre 2015. La testimone ha affermato di non conoscere l'identità del ragazzo a cui aveva fornito la propria utenza telefonica ed ha voluto precisare che non ha utilizzato la soluzione per superare la prova.

Maria Novella - OMISSIS - ricorda di aver fatto parte del gruppo WhatsApp "tutoraggio mate 2", assumendo di non averlo seguito molto. Conosce Iacopo - OMISSIS -, ha fatto ripetizioni con lui insieme a sua cugina deve essere stato il 2016. A lei direttamente Iacopo non ha proposto di comprare le soluzioni del compito, tuttavia quando lei e sua cugina Federica - OMISSIS - si recavano da lui per prendere ripetizioni di matematica, costui raccontava loro di

avere aiutato alcuni studenti a superare l'esame riuscendo a risolvere in tempo reale i quesiti proposti in sede di esame, attraverso l'applicativo WhatsApp. Ricorda che sul gruppo WhatsApp un ragazzo (Marco - OMISSIS -), chiese se qualcuno conosceva Iacopo - OMISSIS - e pubblicò uno screenshot della conversazione che ebbe in privato su Facebook con lo stesso - OMISSIS - in cui quest'ultimo proponeva la vendita delle soluzioni degli esami di matematica. Ricorda che dopo aver sostenuto l'esame, all'atto di riprendere il cellulare che durante il compito era sempre rimasto lontano da lei, lei e sua cugina si sono accorte di essere state aggiunte ad un gruppo WhatsApp creato proprio da Iacopo - OMISSIS - nel quale aveva inviato le soluzioni della prova d'esame, senza che lei e sua cugina glielo avessero chieste. Il cellulare era in aula, se non ricorda male nel giubbotto. Il numero di cellulare del - OMISSIS - era il 348.4247793. All'epoca il telefono non andava consegnato ai commissari.

Non senza difficoltà, anche Marco - OMISSIS - ha riconosciuto le conversazioni sopra riportate ed ha confermato di avere effettivamente contattato Iacopo - OMISSIS - per conoscere il prezzo della prestazione, ma di non avere dato seguito a tale contatto.

Ebbene, osserva il Tribunale, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, è dimostrata la prova del perfezionamento del reato ipotizzato dal PM, ricompreso nell'art. 2 della Legge 475/1925, posto che a nulla rileva che le candidate Maria Novella - OMISSIS - e Federica - OMISSIS - avessero compilato l'elaborato d'esame senza servirsi dei suggerimenti ricevuti dall'imputato.

Trattasi, infatti, di un reato di mera condotta che si perfeziona indipendentemente dal verificarsi dell'evento antigiuridico del superamento dell'esame o del conseguimento del titolo.

Il Tribunale richiama le seguenti pronunce a conferma della ritenuta integrazione del reato in contestazione: integra, invero, "il reato di cui all'art. 2 della legge 19 aprile 1925, n. 475, e non la sua ipotesi tentata, la condotta di chi "procura" lavori o elaborati altrui al fine di superare un esame o un concorso ovvero per ottenere il rilascio di un titolo abilitativo, poichè, per il perfezionamento del delitto in questione, non è necessaria la presentazione di tali lavori alla commissione esaminatrice, elemento che costituisce la fattispecie solo del diverso reato previsto dall'art. 1 della medesima legge" (cfr. Cass. Penale Sezione V, sentenza n. 26438/2017); ancora: "Integra il reato previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1925 (falsa attribuzione di lavori altrui) e non anche il reato di cui agli artt. 48, 479 c.p. (falso per induzione) la condotta consistita nell'eseguire e procurare - ai concorrenti impegnati nelle prove scritte di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - elaborati formati all'esterno dell'aula destinata allo svolgimento delle suddette prove, stante il rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici, le quali entrambe prevedono, come ipotesi aggravata, che l'aspirante consegua l'intento " (cfr. Cass. Penale Sezione V, sentenza n. 2740/2016).

Nel caso concreto, per il Tribunale Iacopo - OMISSIS - eseguì o procurò e mise sicuramente a disposizione di un gruppo di studenti, tra i quali certamente le cugine - OMISSIS - e - OMISSIS - , l'elaborato d'esame e così facendo mise fraudolentemente a disposizione dei

candidati un elaborato altrui e che gli stessi, laddove avessero voluto, avrebbero potuto agevolmente utilizzare. A tale riguardo tutti i testimoni escussi hanno riferito che fino al 2017 non esistevano circolari che vietassero agli studenti anche in sede di esame di introdurre e di avere al seguito apparecchi cellulari.

I controlli erano piuttosto blandi e per le prove scritte venivano esercitati dalla commissione giudicante che, in relazione alla numerosità degli studenti presenti in aula, veniva integrata da cultori della materia.

Era pertanto semplice, per gli studenti interessati, fotografare la traccia, inviarla a mezzo WhatsApp a Iacopo - OMISSIS - e successivamente leggere la soluzione da costui inviata sul gruppo di riferimento a seconda della fila occupata.

In uno dei messaggi trascritti, la studentessa Anna - OMISSIS - racconta di avere visto, ad una prova di esame, un ragazzo fotografare il compito ("Ahh c'era un ragazzo accanto a me a febbraio che faceva la foto al compito con la Mancini in aula, io sarei morta").

Non vi sono dubbi per il Tribunale sulla identificazione del soggetto responsabile nell'odierno imputato. Dalle indagini svolte dalla Polizia Postale, in ordine alle quali ha riferito il V.S. LOLLI, è emerso che il numero di cellulare in uso a "Iacopo - omissis -" era il 3484247793, utenza intestata ad Alessandro - OMISSIS -, padre di Iacopo.

Lo studente Iacopo - OMISSIS - aveva peraltro fornito i propri recapiti telefonici all'Area Servizi alla Didattica dell'Università 057348446 e 3484247793.

In relazione agli accessi compiuti dal profilo Facebook avente ID "iacopo. - omissis -", sono stati analizzati i provider Wind e Skylogic, entrambi occuparono una connessione alla rete internet.

Per quanto riguarda Wind, attraverso l'utenza 3484247793 intestata, come detto, al padre del prevenuto che, da accertamenti anagrafici, è risultato convivente con il figlio Iacopo a Pistoia, via Bolognese 139.

L'accertamento su Skylogic si è rivelato più macchinoso perché offre connessione internet attraverso una rete satellitare avvalendosi di altri operatori, nella circostanza Noitel; anche in questo caso è comparso una sola volta un indirizzo con il codice SAI, intitolato Dipartimento d'ingegneria con fatturazione a Ferrara e installazione della connessione a Pistoia, via Bolognese 137 che è l'indirizzo di residenza di Iacopo - OMISSIS -.

Dai tabulati acquisiti è emerso che tra l'utenza cellulare di Iacopo - OMISSIS - e quella della studentessa Federica - OMISSIS - ci sono stati quattro contatti della durata di alcuni secondi.

Iacopo - OMISSIS - era in ogni caso conosciuto personalmente dalla - OMISSIS - e dalla - OMISSIS - , le quali conoscevano ed avevano registrato in rubrica l'utenza in uso al - OMISSIS

-, quella stessa utenza con cui era stato creato il gruppo WhatsApp e da cui erano stati inviati gli elaborati d'esame.

In ordine al trattamento sanzionatorio, non ricorrono per il Tribunale le condizioni per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola.

Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il Tribunale ritiene equo determinare in anni uno e mesi sei di reclusione la pena da infliggere all'imputato, ritenuta integrata la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 2: - OMISSIS - agiva a scopo di lucro, richiedendo una somma compresa tra i 200 ed i 400 euro a studente, per come si desume dalla lettura delle pubblicazioni e delle conversazioni.

Ad avviso del Tribunale l'imputato, dopo la presente esperienza giudiziaria, ha compreso il reale disvalore della propria condotta e quindi si asterrà dal commettere ulteriori delitti.

In ordine alla pretesa risarcitoria azionata dalla parte civile Università degli Studi di Firenze, reputa il Tribunale che la stessa abbia subito, a causa delle condotte perpetrate dall'imputato, un danno all'immagine, danno che per costante giurisprudenza si sostanzia nella diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.

Il danno, come correttamente deduce la parte civile, discende per il Tribunale dal discredito generatosi non solo e non tanto presso l'opinione pubblica e presso la comunità dei docenti e degli studenti dell'Ateneo, quanto piuttosto presso la comunità scientifica ed accademica. I messaggi erano accessibili ad un considerevole numero di partecipanti e le pagine Facebook attraverso le quali si pubblicizzava il gruppo erano sostanzialmente accessibili e consultabili da chiunque vi avesse interesse.

E' innegabile, poi, che le condotte criminose addebitate a - OMISSIS - costituiscono la chiara violazione di disposizioni normative poste a tutela del legittimo, trasparente ed imparziale svolgimento delle prove di esame, una delle finalità primarie dell'istituzione universitaria tra cui quella degli Studi di Firenze il cui Statuto, nel richiamare espressamente i diritti della libertà didattica e dell'apprendimento, persegue e tutela proprio il riconoscimento del merito nell'ambito dell'attività valutativa inerente il percorso formativo di ciascun studente.

Il danno, ancorato ad una valutazione equitativa, viene quantificato dal Tribunale in euro 3.000, somma di gran lunga minore di quella richiesta dalla parte civile, tenuto conto del fatto che l' Ateneo ha approntato apposite circolari che garantissero un più corretto svolgimento delle prove scritte, soltanto dopo l'accertamento dei fatti reato.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto appello la difesa dell'imputato.

-omissis -

2.2. Col secondo motivo si contesta la non configurabilità del reato contestato.

Anche nel caso in cui si ritenesse che vi sia stata una conversazione tra - omissis - e - omissis - , avente come contenuto la proposta di fornire la soluzione del compito in tempo reale, la stessa non integrerebbe alcuna fattispecie penalmente rilevante.

Pare evidente, infatti, che detto comportamento, a tutto concedere, configuri una mera offerta inidonea ad integrare la condotta punita dall'art. 2 della L. 475/1925, che si concretizza nell'"eseguire o procurare".

Peraltro, la stessa legge prevede all'art. 4 un'autonoma sanzione, non penale, ma di natura amministrativa per chi "offre di procurare od eseguire ... ".

2.3. Col terzo motivo si contesta il risarcimento dei danni alla parte civile.

La sentenza è censurabile anche sotto il profilo del riconoscimento alla parte civile del risarcimento del danno e della relativa entità.

Preliminarmente, si osserva che non risulta provata l'appartenenza dell'imputato a gruppi Facebook, per cui viene meno l'attribuibilità all'imputato di qualsivoglia danno collegato alle pagine Facebook e/o ai messaggi attraverso i quali il gruppo si pubblicizzava.

Il Tribunale, inoltre, ancora il riconoscimento del risarcimento del danno alla diminuzione di considerazione subita dall'Università degli Studi di Firenze, non solo da parte dei consociati (opinione pubblica, comunità dei docenti e degli studenti dell'Ateneo), "quanto piuttosto presso la comunità scientifica ed accademica "

Si contesta altresì il pregiudizio alla reputazione dell'Università presso la comunità scientifica in relazione al fatto per cui si procede.

Inoltre tutti i testi hanno dichiarato di non aver utilizzato alcun aiuto esterno e che dal processo è emerso come nessuno abbia copiato all'esame, di talché manca qualunque presupposto idoneo a concretizzare qualsivoglia danno, tantomeno all'immagine.

Non si ravvisa alcun pregiudizio all'immagine dell'ente universitario correlato al passaggio della soluzione dei compiti fra studenti, senza che ciò coinvolga almeno un soggetto interno all'ente stesso, come ad esempio professori o assistenti.

E' solo in caso di partecipazione di un soggetto interno all'ente che si può, infatti, legittimamente parlare di un danno all'immagine dello stesso, per l'evidente discredito causato dalla condotta illecita di un suo componente.

Viene invece tutt'al più in rilievo un omesso, o comunque inadeguato, controllo da parte del corpo docente impegnato nell'esame, che ben avrebbe potuto e dovuto approntare ordinarie cautele al fine di evitarlo.

Ed infatti lo stesso Giudice di prime cure, nell'ambito della quantificazione del danno, riconosce implicitamente un'omessa diligenza dell'Università, laddove liquida un importo assai minore (€ 3.000,00) di quello richiesto (€ 10.000,00), sul presupposto di una corresponsabilità nella causazione del danno stesso, rappresentata proprio dal non aver approntato modalità idonee a garantire un corretto svolgimento delle prove scritte.

In ultima analisi, ribadendo che nessun danno è stato prodotto da parte di - omissis -, perché non vi è stato alcun passaggio di soluzioni di compiti, si precisa che la risarcibilità dello stesso sarebbe comunque esclusa ex art. 1227 co. 2 C.C., per non aver l'Università utilizzato l'ordinaria diligenza nel vigilare sul corretto svolgimento dell'esame.

- omissis -

All'esito della camera di consiglio è stato deliberato il dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I motivi di appello sono in parte fondati (si riforma parzialmente la sentenza appellata rideterminando la pena in quella ritenuta congrua di mesi otto di reclusione).

-omissis -

4.2. In ordine al secondo motivo di appello si evidenzia che, come ritenuto ed affermato dal Tribunale a pag. 5 della motivazione, nel caso concreto Iacopo - OMISSIS - eseguì o procurò e mise sicuramente a disposizione di un gruppo di studenti, tra i quali certamente le cugine - OMISSIS - e - OMISSIS - , l'elaborato d'esame e così facendo mise fraudolentemente a disposizione dei candidati un elaborato altrui e che gli stessi, laddove avessero voluto, avrebbero potuto agevolmente utilizzare.

Il Tribunale ha quindi ritenuta provata la condotta di reato di cui all'art. 2 c. 1 e 2 L. 475/1925 in capo all'imputato Iacopo - OMISSIS - quale consistita nell'eseguire o procurare e mettere sicuramente a disposizione l'elaborato d'esame ad un gruppo di studenti, tra i quali certamente il Tribunale ricomprende le sole cugine - OMISSIS - e - OMISSIS - e non menziona, pertanto, il Marco - OMISSIS - , per il quale dagli atti e dalla stessa motivazione della sentenza si evince che il Tribunale non ha ritenuto certamente provato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato abbia effettivamente eseguito o procurato e messo sicuramente a disposizione l'elaborato d'esame anche nei confronti di detto Marco - OMISSIS - .

Il reato contestato è peraltro quello di cui all'art. 2 c. 1 e 2 L. 475/1925 e l'aggravante contestata è quella del concorrente fine li lucro, mentre non è contestata l'ulteriore aggravante speciale dell'abitualità di cui sempre all'art. 2 c. 2 L. 475/1925.

In ragione di quanto ritenuto ed affermato in sentenza dallo stesso Tribunale ed in assenza di alcuna contestazione ed applicazione in sentenza della continuazione di cui al reato

unico contestato nell'imputazione, devono ritenersi assorbite nelle presenti considerazioni le doglianze di cui al presente motivo di appello.

4.3. Il terzo motivo risulta infondato.

Pienamente congrue e fondate sono le considerazioni espresse dal Tribunale nell'appellata sentenza, a cui si rinvia.

Si ravvisano infatti pienamente le ragioni in fatto e diritto per la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni alla parte civile nella misura congruamente liquidata in via equitativa nell'appellata sentenza che si conferma sul punto.

La motivazione dell'appellata sentenza appare pienamente congrua, adeguata e coerente all'esito dell'istruttoria compiuta.

A conferma si richiamano le considerazioni espresse dalla parte civile nelle conclusioni scritte, a cui si aderisce limitatamente alla parte in cui si ritengono integrate le condizioni per la condanna dell'imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile, sulla cui quantificazione questo Collegio aderisce alla determinazione pienamente congrua e fondata quale adottata dal Tribunale nell'appellata sentenza.

La condotta di reato, ritenuta integrata, per le modalità e l'oggetto di essa e per i rapporti ingenerati con più persone legate alla realtà universitaria fiorentina, ha comportato un incontestabile danno di immagine ed al prestigio dell'Università costituitasi parte civile, in ordine alla capacità di assicurare il riconoscimento del merito nell'espletamento degli esami universitari a seguito della diffusa conoscenza in ambito universitario della possibilità di fruire di aiuti illeciti ed indebiti nel superamento degli esami per inquinare l'esito.

Tale notizia, di cui alla condotta dell'imputato quale allo stesso ascritta dal Tribunale in sentenza, era infatti alquanto diffusa e patrimonio comune di molti studenti universitari, il che ha determinato un incontestabile diffuso discredito sulla correttezza e genuinità degli esiti degli esami nell'effettivo ed esclusivo rispetto della valutazione del merito dei concorrenti agli esami.

Lo stesso contenuto della messaggistica in atti per il contenuto ed il numero delle persone interessate e partecipati a dette comunicazioni, quale effetto scaturito proprio dalle modalità di agire dell'imputato ed in particolare dalla condotta dell'imputato quale allo stesso ascritta dal Tribunale in sentenza, ha inquinato e pregiudicato la stessa credibilità dell'Università anche nella sua trasparente e limpida capacità di svolgimento della propria funzione culturale e scientifica nella stessa comunità scientifica ed accademica.

Deve anche considerarsi che se tali fatti erano così di dominio pubblico da lasciarne traccia formale nelle chat, a maggior ragione erano oggetto anche di conversazioni anche di persona, come tra l'imputato e gli studenti per i quali si è ritenuta accertata la responsabilità dell'imputato stesso, il che ha accentuato il pregiudizio causato e congruamente risarcito.

A nulla rilevano le vaghe e generiche considerazioni difensive le quali risultano assorbite nelle prevalenti superiori considerazioni, richiamando altresì le articolate considerazioni espresse dalla parte civile nelle conclusioni scritte (laddove si ritengono integrate le condizioni per la condanna dell'imputato al risarcimento per il danno subito dalla parte civile, sulla cui quantificazione questo Collegio aderisce peraltro alla determinazione adottata dal Tribunale nell'appellata sentenza) e rinviandosi altresì a tutto quanto correttamente e condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado nella appellata sentenza, che si conferma.

Il riferimento in motivazione della appellata sentenza alla "comunità scientifica ed accademica" costituisce un elemento valutativo ulteriore che si aggiunge al riconosciuto risarcimento del danno per la diminuzione di considerazione subita dall'Università degli Studi di Firenze da parte dei consociati (opinione pubblica, comunità dei docenti e degli studenti dell'Ateneo), già di per sé rilevante a giustificare il disposto risarcimento nella accolta quantificazione.

Le modalità ed oggetto della contestata condotta hanno creato un evidente danno di immagine alla reputazione dell'Università presso la comunità scientifica in quanto gli ambiti di interesse e di operatività delle svariate attività facenti all'Università non possono essere valutati separatamente ed atomisticamente considerato il coinvolgimento dello stesso corpo docente e di personale a vario titolo riferibile all'università nella effettuazione degli esami universitari.

Come non occorre la realizzazione dell'intento illecito perseguito per determinare la consumazione del reato, così il danno all'università prescinde dal fatto che l'esito degli esami non sia stato inquinato da tale pur grave condotta illecita.

Né un siffatto danno può derivare all'università solo a condizione che abbia partecipato alla commissione del reato un soggetto interno all'ente, considerate le ricadute di tale reato sulla immagine e sulla credibilità dell'ente universitario interessato per lo stesso contesto universitario in cui il fatto si inserisce.

Né la risarcibilità del danno sarebbe esclusa ex art. 1227 co. 2 C.C., non ravvisandosi alcun elemento concreto e specifico per fondare alcuna plausibile e ragionevole ipotesi di omessa ordinaria diligenza dell'Università nel vigilare sul corretto svolgimento dell'esame, stante anche la pronte iniziative poste in essere dall'Ente una volta appreso di tali fatti.

E' infatti merso che alla data dei fatti fosse comunque assicurata vigilanza nel corso degli esami, i cui fatti per cui si procede hanno poi correttamente comportato un innalzamento dei controlli.

Non si ravvisa peraltro alcuna omessa ordinaria diligenza da parte dell'Ente in parola nelle modalità di effettuazione dei controlli, che sono risultati avvenire, alla data dei fatti.

Non contraddice quanto ora affermato l'osservazione espressa in motivazione a pag. 7 della sentenza appellata in ordine alle ragioni espresse della quantificazione del danno in misura inferiore a quella richiesta.

Il fatto che l'Ateneo abbia approntato in seguito apposite circolari volte a garantire un più corretto svolgimento delle prove scritte non può ascriversi ad omessa ordinaria diligenza ma all'aver preso contezza, anche grazie ai fatti per cui si procede, della necessità di stringere ulteriormente il controllo sull'impiego di strumenti informatico-telematici nel corso ed in occasione degli esami.

Pienamente congrua è la quantificazione del danno liquidato.

Si è infatti trattato di reato integrato per la raggiunta prova di avere l'imputato sicuramente messo a disposizione l'elaborato d'esame a più persone ed in particolare a - OMISSIS - e - OMISSIS - .

Del tutto assorbite nelle prevalenti articolate superiori considerazioni risultano tutte le ulteriori recessive non decisive né concludenti vaghe e generiche considerazioni espresse nel motivo di appello.

4.4. Il quarto motivo risulta fondato.

Il Tribunale ha applicato il massimo della pena editale di cui ad un anno di reclusione, nella pena base, pena aumentata del massimo di legge oltrosia della metà per la finalità di lucro dell'aggravante contestata, così pervenendo ad una pena sproporzionata ed incongrua di un anno e sei mesi di reclusione, a norma dell'art. 2 c. 1 della L. 475/1925, che rinvia al trattamento edittale dell'art. 1 c. 1 L. cit. con l'aggravante di cui all'art. 2 c. 2 della L. 475/1925.

La pena di un anno e mezzo rappresenta, infatti, il limite massimo di sanzione applicabile per il reato, nella sua forma aggravata, ascritto a - omissis -.

Si deve pertanto rideterminare la pena in quella ritenuta congrua di mesi otto di reclusione (già aumentata di 1/3 per l'aggravante della finalità di lucro).

La pena finale è così rideterminata all'esito del giudizio di appello: pena base per il delitto in contestazione = mesi sei di reclusione (pena quantificata in misura superiore al minimo edittale, tenuto conto delle articolate modalità del fatto e dell'oggetto di esso e delle due persone che sono risultate certamente destinatarie di tale condotta oltrosia le cugine - OMISSIS - e - OMISSIS -), pena aumentata del minimo di legge di 1/3 per l'aggravante contestata ad otto mesi di reclusione.

Siffatta quantificazione della pena, quale rideterminata all'esito del giudizio di appello, appare congrua con i parametri di legge, tenuto conto del fatto che lo stesso Tribunale ha escluso in motivazione che tra le persone a cui l'imputato ha sicuramente messo a disposizione l'elaborato d'esame vi fosse, oltre alle cugine - OMISSIS - e - OMISSIS - , anche - OMISSIS - Marco, il che già giustificava un trattamento edittale non corrispondente al massimo edittale, e considerate altresì, a sostegno di una siffatta necessaria rideterminazione in appello, l'incensuratezza, la giovane età dell'imputato, l'unicità del pur grave fatto di reato ascritto e la complessiva valutazione della condotta anche processuale dell'imputato.

La pena finale complessivamente irrogata all'esito del giudizio di appello appare pertanto congrua in ragione della compiuta osservazione comportamentale e di personalità sull'imputato nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 133 c.p., anche in ragione della finalità rieducativa della pena.

4.5. In conclusione, ai sensi dell'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica in data 20.07.2017, appellata dall'imputato - omissis -, si ridetermina la pena in mesi otto di reclusione.

Si conferma nel resto.

Si condanna l'imputato a rimborsare alla parte civile costituita Università degli Studi di Firenze le spese di costituzione in giudizio per il grado di appello che si liquidano in € 1.500,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA se dovuta come per Legge.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione, stante la necessità di redigere adeguata motivazione sulla scorta dell'imputazione, dei motivi di appello e degli atti da considerare per la stesura della presente motivazione in relazione al dispositivo della presente sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica in data 20.07.2017, appellata dall'imputato - omissis -, ridetermina la pena in mesi otto di reclusione.

Conferma nel resto.

Condanna l'imputato a rimborsare alla parte civile costituita Università degli Studi di Firenze le spese di costituzione in giudizio per il grado di appello che si liquidano in € 1.500,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA se dovuta come per Legge.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 90 dalla data odierna.

Firenze 03.06.2022

Il Consigliere rel. est.
Dott. Francesco Pallini

Il Presidente
dott.ssa Silvia Martuscelli